



101/2026

Sent./Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA E ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 80686** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Celli (c.f.
CLLPLA64A25H501Q),

contro

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza dell'11 marzo 2026, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Paolo Celli per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta, su delega dell'avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso presentato in data 24 aprile 2025 il sig. XX, in servizio presso la Polizia di Stato, chiedeva di accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte (in particolare, "segni di spondilo disco artrosi cervicale in soggetto con discopatia erniale e protrusione C5 C6", "ernia iatale da scivolamento in soggetto con pregressa duodenite", "Rcu in trattamento in fasi di remissione"), ascrivibili alla ottava categoria della tabella A del d.p.r. n. 834/1981. Chiedeva altresì di condannare il Ministero dell'interno o l'Inps, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere le prestazioni previdenziali connesse alla domanda di equo indennizzo e al pagamento della pensione privilegiata, con tutte le conseguenziali statuizioni, oltre interessi.

Dopo aver sinteticamente esposto i servizi prestati, come risultanti dai rapporti informativi e dal foglio matricolare prodotti in allegato, rappresentava di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

aver chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con concessione dell'equo indennizzo, il 12 novembre 2004 per "segni di spondilo disco artrosi cervicale in soggetto con discopatia erniale e protrusione C5 C6", il 1° dicembre 2004 per "ernia iatale da scivolamento in soggetto con pregressa duodenite" e il 4 aprile 2005 per "Rcu in trattamento in fasi di remissione", producendo la pertinente documentazione medica.

Con decreto n. 3683 del 4 settembre 2012, oggetto del presente giudizio, il Ministero dell'interno rigettava le richieste, richiamando i verbali delle Commissioni Mediche Ospedaliere del 27 giugno 2006 (che aveva giudicato la spondilodiscoartrosi ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A, mentre l'ernia iatale non era stata ascritta a nessuna categoria) e del 5 dicembre 2007 (che aveva riconosciuto la RCU ascrivibile alla settima categoria) e del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 10 dicembre 2009 (che aveva escluso per tutte le patologie la dipendenza da causa di servizio).

Il ricorrente affermava l'illegittimità del citato d.m. n. 3683/2012, nonché dei verbali della CMO e del parere del CVCS, meritevole di essere disapplicato

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per vagliare la spettanza delle somme dovute a titolo di equo indennizzo nonché la concessione della pensione privilegiata.

Con istanze del 13 febbraio 2020 e del 5 novembre 2024, rivolte rispettivamente al Ministero dell'interno e all'Inps, il ricorrente chiedeva la rivalutazione del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Ribadiva la dipendenza da causa di servizio, richiamando la perizia di parte a tal fine redatta dal dott. Felice Amantea il 21 novembre 2019.

Affermava la giurisdizione contabile sul presente giudizio in quanto avente ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata.

Chiedeva l'ammissione di mezzi istruttori, tra i quali interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU medico legale, nonché ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa, ex art. 213 c.p.c. nei confronti del Ministero dell'interno in ordine alle attività lavorative svolte.

Con successiva nota del 27 gennaio 2026 il ricorrente depositava ulteriore documentazione medica.

2. Con memoria del 14 agosto 2025 si costituiva in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del principio del *ne bis in idem*.

Faceva presente che il medesimo ricorso era già stato proposto dal ricorrente in data 21 aprile 2020 e definito con sentenza n. 543/2023, divenuta definitiva. Tale precedente ricorso aveva ad oggetto il medesimo d.m. n. 3683/12/N del 20 marzo 2013, aveva la finalità di accertare la dipendenza da causa di servizio delle medesime patologie, chiedeva la medesima condanna a corrispondere le prestazioni previdenziali connesse alla domanda di equo indennizzo e di pensione privilegiata, quindi aveva lo stesso *petitum*. La sentenza n. 543/2023 aveva inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione sulla parte di domanda avente ad oggetto l'equo indennizzo e aveva ritenuto inammissibile ex art. 153 c.g.c. il ricorso per il resto.

3. Con memoria del 26 gennaio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps.

In considerazione della precedente sentenza di questa Sezione n. 543/2023, eccepiva l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'equo indennizzo, stante la preclusione del giudicato sul difetto di giurisdizione. In ogni caso eccepiva il difetto di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo.

Eccepeva altresì l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo il ricorrente ancora in attività di servizio e non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico.

Nel merito affermava l'infondatezza del ricorso, non sussistendo i presupposti per la spettanza del beneficio richiesto, come risultante dagli accertamenti svolti dal Comitato di verifica per le cause di servizio. In via subordinata eccepeva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Si opponeva alle richieste istruttorie.

4. All'udienza dell'11 marzo 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo e della futura

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione privilegiata.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla parte di domanda relativa al riconoscimento dell'equo indennizzo. Risulta infatti che il ricorrente ha già presentato analogo ricorso nei confronti dei medesimi soggetti, avente i medesimi *petitum* e *causa petendi*, e che su tale domanda è stato dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte a favore del giudice amministrativo, con sentenza di questa Sezione n. 543/2023, passata in giudicato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo si deve evidenziare che ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. In ossequio al principio del *ne bis in idem* è dunque vietata una nuova fase cognitoria per una questione già decisa con efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale, sia per esigenze di economia processuale, sia per evitare un possibile contrasto di giudicati. Il giudicato sostanziale, di cui all'art. 2909 c.c., deve essere messo in relazione con il giudicato formale di cui all'art. 324 c.p.c., e fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del

diritto controverso e su tutto ciò che costituisce oggetto della decisione (cfr. Sez. Sardegna, sent. n. 52/2023).

Dunque, in conformità al disposto di cui all'art. 2909 c.c. e all'art. 324 c.p.c., il ricorso per tale parte della domanda deve ritenersi inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*.

3. Devono essere invece respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso con riferimento alla parte di domanda relativa al riconoscimento della causa di servizio per le patologie sofferte dal ricorrente.

In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell'interno in considerazione dell'intervenuta pronuncia di inammissibilità del ricorso su tale punto pronunciata da questa Sezione con sentenza n. n. 543/2023 in relazione all'art. 153 c.g.c. Tale pronuncia di mera inammissibilità, infatti, non preclude la proposizione di un nuovo ricorso laddove, come nel caso di specie, si ritenga venuta meno la causa di inammissibilità.

Deve essere altresì respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Inps per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente ancora in attività di servizio e non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico.

Deve infatti ritenersi meritevole di tutela l'interesse, ravvisabile anche in costanza di rapporto di lavoro, ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità lamentate, al fine di scegliere se attivare o meno in futuro il procedimento diretto al conseguimento della pensione di privilegio (cfr. SS.RR., sent. n. 12/2023/QM/PRES; *ex multis*, Sez. prima di appello, sent. n. 496/2023)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo, è necessario altresì evidenziare l'intervenuta presentazione da parte del ricorrente di domande di revisione del diniego di causa di servizio proposte all'Inps e al Ministero dell'interno.

4. Nel merito, la controversia implica una valutazione di carattere medico-legale, stante la necessità di accertare la sussistenza dell'asserita dipendenza da causa di servizio delle dedotte patologie e, in particolare: "segni di spondilo disco artrosi cervicale in soggetto con discopatia erniale e protrusione C5 C6", "ernia iatale da scivolamento in soggetto con pregressa duodenite", "Rcu in trattamento in fasi di remissione". Occorre dunque

consultare l'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (UML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio parere tenendo anche conto delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse, circa i seguenti quesiti:

- a) l'esatta diagnosi delle patologie di cui alla domanda del ricorrente e la relativa decorrenza;
- b) se tali patologie siano suscettibili di miglioramento;
- c) se le patologie in questione siano o meno da qualificare come dipendenti da causa di servizio;
- d) in caso di positivo accertamento di tale qualificazione, la relativa classificazione tabellare ai fini pensionistici.

Il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti e, qualora l'UML lo ritenga necessario, previa visita diretta dell'interessato ed eventuale integrazione del Collegio stesso con specialista della materia.

L'UML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto.

Le parti possono nominare propri consulenti tecnici

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ove intendano farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da comunicare all'UML entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, informandone altresì questa Sezione.

È assegnato all'UML il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione di uno schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici.

Entro 15 giorni dalla ricezione dello schema di relazione, le parti o i loro consulenti possono far pervenire all'UML le proprie osservazioni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, l'UML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse.

La Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione del predetto UML, unitamente alla presente ordinanza, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

Ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., è fissata per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

la prosecuzione della trattazione del giudizio
l'udienza del 16 dicembre 2026, ore 10.00, con facoltà
per le parti di presentare note difensive fino a 10
giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi
inclusa la statuizione sulle spese, è rimessa alla
sentenza definitiva.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi
dell'art. 151 c.g.c.:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso con
riferimento alla parte di domanda relativa al
riconoscimento dell'equo indennizzo;
- respinge le eccezioni di inammissibilità con
riferimento alla parte della domanda relativa
all'accertamento della dipendenza da causa di
servizio delle patologie del ricorrente ai fini del
futuro riconoscimento della pensione privilegiata;
- dispone l'incombente istruttorio nei sensi e nei
termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza
pubblica del 16 dicembre 2026, alle ore 10,00

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.03.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
12.03.2026
14:05:38
GMT+01:00